

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

-----oooOooo-----

ART. I
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea previsti e definiti dall'art. 1 della legge quadro 15.01.1992 n.21, recepita, con modificazione ed integrazioni, dalla Regione siciliana con L.R. 06.04.1996, n.29, e viene emanato a norma dell'art. 15 della stessa.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- dal D.L. vo 30 aprile 1992, n.285, (nuovo codice della strada);
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento esecutivo del nuovo codice della strada);
- dalla legge 15 Gennaio 1992 , n.2 1;
- dal D.M. 13 dicembre 195 1, sul servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15 dicembre 1992 n.572;
- dall'art. 8 Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dai Regolamenti CEE 684/92, n. 1839/92 - n2454/92-1
- dalla L.R. 6 aprile 1996, n.29 di recepimento della legge n.21 del 15/01/1992;

ART. 2
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici di linea di cui alla lettera a) e b) del 2° comma dell'art. 1 della L.R. 29/96 provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, marittimi, automobilistici, lacuali ed aerei.

Sono compiuti a richiesta degli utenti e si svolgono in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti stessi.

Sono autoservizi pubblici non di linea:

- a) servizio di taxi effettuato con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale.
- b) Servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale.

Il servizio di taxi è rivolto ad una utenza indifferenziata costituita da singola persona o piccoli gruppi di persone, con stazionamento del mezzo in luogo pubblico . Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. La prestazione del servizio è obbligatoria.

Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad utenza specifica che fa espressa richiesta presso la sede del vettore di una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. I mezzi del servizio devono stazionare all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco per quelli navali.

ART. 3

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio pubblico non di linea è subordinato alla titolarità della licenza o della autorizzazione, di cui all'art. 8 della legge 15/01/92, n.21 recepita dalla Regione Siciliana con L. R. 29/96.

La licenza e l'autorizzazione sono rilasciate a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge suddetta e si riferiscono, ciascuna ad un singolo veicolo.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività comprese la licenza e l'autorizzazione di cui sopra, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Per quanto attiene al servizio di noleggio con conducente, unicamente all'autorizzazione, il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L.21/92 recante il nonno e lo stemma del comune, la scritta "NCC" (*vedi allegato sub A*) ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L.21/92.

Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato, per la chiara lettura del corrispettivo da pagare, e recano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".

Ad ogni vettura adibita al servizio taxi è attribuito in numero d'ordine ed una targa recante la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" (del tipo allegato B).

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente e con contratto di lavoro a tempo determinato, da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei prescritti requisiti, al verificarsi dei seguenti casi.

- a) motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio;
- b) chiamata alle armi;
- e) ferie, non superiori a giorni trenta annui;
- d) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) incarichi a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida da persone scritte nel ruolo ed in possesso dei prescritti requisiti, fino al raggiungimento della maggiore età.

I titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti. Della sostituzione deve essere data contemporanea comunicazione al Comune.

ART. 4

NORME DI TUTELA ASSICURATIVA UTENZA

Nell'esercizio dei servizi pubblici non di linea, come disciplinati dal presente Regolamento, i titolari esercenti, devono osservare le norme vigenti a tutela della incolumità personale e della previdenza infortunistica e assicurativa delle persone trasportate. Per cui, i gestori dei servizi devono essere muniti di polizza assicurativa appositamente contratta.

ART. 5

SOGGETTI AUTORIZZABILI ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della C.E.E., a condizione di reciprocità, che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

ART. 6

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza e di autorizzazione previsti dal presente regolamento per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, possono effettuare i trasporti di persone in tutto il territorio nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica europea ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente e/o l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalle rimesse che devono essere ubicate nel territorio comunale per quanto concerne il servizio di autonoleggio con conducente e dal luogo di stazionamento per il taxi..

ART.7

ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

Nel casi di necessità pubblica, contemplati da leggi nazionali o regionali, i veicoli autorizzati per gli autoservizi pubblici non di linea, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione rilasciata dalle Autorità alle quali è conferita dalle leggi specifica competenza.

ART. 8

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero ed il tipo degli autoveicoli da adibire al servizio di taxi e di noleggio con conducente, sono fissati nel seguente modo:

N. 5 Autorizzazioni per TAXI

N. 10 Autorizzazioni per autonoleggio con conducente

Il colore delle autovetture destinate al servizio di taxi deve essere a norma di legge. Devono inoltre recare, lungo le fiancate, una fascia policroma di cm.6 di altezza, con il colore azzurro, al di sotto della quale, al centro dei sportelli laterali anteriori, lo stemma del Comune al cui dimensione è prevista dal Codice della Strada.

ART. 9

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

La licenza per servizio di taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sono concesse dalla A.C. attraverso concorso pubblico, al soggetti di cui al precedente art. 5 che siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall'art. 6 della Legge n. 21/92 come integrato dalla L.R. 29/96 che possono gestirle in forma singola o associata, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.

La licenza e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono riferite ad un singolo veicolo o natante.

Ad uno stesso soggetto non è ammesso:

- 1) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi;
- 2) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi con l'autorizzazione per il servizio del noleggio con conducente;

Ad uno stesso soggetto è ammesso:

- 1) il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente ove nel Comune esiste il servizio di taxi;
- 2) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ove i servizi sono esercitati con natanti. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinata alla obbligatoria disponibilità della rimessa nel Comune presso il quale i veicoli sostano e sono a disposizione della utenza.

ART. 10

FIGURE GIURIDICHE

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono esser iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 443/85. Essi possono associarsi in cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, o in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione o possono associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge giusta quanto disposto dall'art.7 della legge Reg. 29/96.

I titolari di licenza o di autorizzazione di cui al precedente comma possono essere imprenditori privati che gestiscono esclusivamente le attività di servizio taxi ed autonoleggio con conducente secondo le norme del presente regolamento.

Nella fattispecie di cui al comma I' del presente articolo essendo consentito dalla legge il conferimento della licenza o della autorizzazione da parte degli associati, è ammesso il loro rientro in possesso nel caso di recesso, decadenza o esclusione degli organismi costituiti.

ART. 11

PROCEDURA CONCORSUALE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA E DELLA AUTORIZZAZIONE

Il concorso previsto al I comma del precedente art.9 è indetto dalla Amministrazione Comunale con atto della Giunta Municipale, entro sessanta giorni dalla data in cui si sono rese

disponibili una o più licenze od autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca od a seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il bando di concorso viene pubblicato con manifesti cittadini ed anche sulla Gazzetta Ufficiale della regione e all'Albo Pretorio del Comune e deve contenere:

- a) numero e tipo di licenza o autorizzazione disponibili;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- e) criteri di preferenza;
- d) termine entro il quale deve essere presentata la domanda di partecipazione al concorso.

ART.12 AMMISSIONE AL CONCORSO

Sono ammessi al concorso i soggetti di cui al precedente art.5 che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge, rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di documento equipollente rilasciato dalla competente Autorità di un Paese della C.E.E. e che siano, altresì in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, e quelli specifici del concorso messo a bando, e cioè:

- 1) maggiore età;
- 2) cittadinanza italiana o di uno Stato della C.E.E.;
- 3) di non essere incorso in condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta comprovata riabilitazione a norma di legge, e di non avere procedimenti penali pendenti o misure antimafia in atto secondo le vigenti norme di legge,
- 4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- 5) la posizione rispetto agli obblighi militari;
- 6) di non essere incorso, nel quinquennio precedente alla data della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza od autorizzazione anche se da parte di altri Comuni;
- 7) di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni, fatti salvi i casi di certificata riabilitazione;
- 8) di essere persona di sana e robusta costituzione fisica e di non essere affetto comunque, di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

ART. 13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al concorso per la concessione della licenza o della autorizzazione previste dal presente Regolamento sono indirizzate al Sindaco e devono essere spedite per raccomandata postale A.R. entro il termine di scadenza fissata nel bando.

Nella domanda devono essere dichiarate, sotto la responsabilità personale dei concorrenti:

- 1) le generalità complete;
- 2) tutti i requisiti previsti dal n. 1 al n. 8 del precedente art. 12;

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) certificato della carriera di commercio relativo all'iscrizione del concorrente al ruolo di conducenti di cui all'art. 6 della Legge Reg. 29/96;
- 2) certificato medico rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica, relativo al punto 8 del precedente art. 12;
- 3) documentazione in originale o copie legalmente autenticate, certificativa dei titoli previsti al successivo art. 14;

Le dichiarazioni omesse, incomplete o non rispondenti a quelle prescrittivamente richieste nel bando di concorso e la mancata produzione dei documenti a corredo della domanda previsti dal 3° comma del presente articolo, comportano l'automatica esclusione dal concorso.

ART. 14

TITOLI DI MERITO E CRITERI DI PREFERENZA

A - Costituiscono titoli, ai fini della determinazione della posizione concorsuale dei concorrenti funzionale alla formazione della graduatoria :

- 1) l'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone;
- 2) la conoscenza di lingue estere, desumibile da Diplomi di Stato o da Diplomi c/o attestati di partecipazione a Corsi linguistici;
- 3) patente di categoria superiore a quella prevista dalle norme del C. S. per il servizio di taxi o noleggio con conducente,
- 4) l'essere stato dipendente di una impresa per lo stesso servizio, quale sostituto, socio o collaboratore familiare di cui al 4° comma dell'art. 1° della L. R. 29/96
- 5) frequenza e gravità delle infrazioni di norme della circolazione stradale nelle quali il candidato sia incorso, comprovate dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziario per le infrazioni depenalizzate o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.

1 titoli di cui sopra sono così valutati:

a)	per ogni anno di servizio	punti 1.20
	per ogni mese in caso di frazione di anno	punti 0.10
b)	per ogni mese previsto al succitato punto 4	punti 0.10
c)	per ogni categoria di patente	punti 0.50
d)	per ogni diploma previsto dal punto 2	punti 1.00
	per ogni corso previsto dal punto 2	punti 0.50
e)	per ogni caso di infrazione risultante dalla certificazione prevista al succitato num.5 vengono detratte	punti 0.25

B - Nella collocazione in graduatoria, costituisce preferenza, a parità di punteggio:

- 1) l'essere in possesso, da almeno due anni, di altre licenze dello stesso Comune e di avere svolto, per l'intero periodo, il servizio con continuità, regolarità, ed efficienza;
- 2) l'essere associato in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercenti,
- 3) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone e con handicap;

C - Persistendo ulteriormente la parità, si terrà conto del carico familiare.

ART. 15

ESAME DELLE ISTANZE

Il Capo del Settore al quale fanno capo le funzioni amministrative di cui al precedente art. 1, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento delle istanze dal Protocollo del Comune, procede all'esame delle stesse, riscontrando, preliminarmente, l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 13.

Le istanze riscontrate non conformi alle succitate prescrizioni e che, in conseguenza, incorrono nella esclusione dal concorso prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 13, vengono eliminate dal Concorso e tale provvedimento viene comunicato al Concorrente a mezzo raccomandata postale.

Le istanze riscontrate, invece, conformi a quelle prescrizioni, seguono la successiva operazione di valutazione dei titoli, presentati dai concorrenti a norma del precedente art. 13, con applicazione dei criteri fissati all'art. 14.

Secondo il punteggio conseguito da ciascuno concorrente rimasto in gara e tenuto conto delle preferenze stabilite nel comma B) e comma C) dello stesso articolo 14 il Capo Settore procederà alla formulazione della graduatoria di merito ed alla chiusura delle operazioni concorsuali mediante stesura dell'apposito verbale.

Copia del succitato verbale viene rimesso al Sindaco e all'Albo Pretorio per la necessaria pubblicazione per 15 giorni consecutivi, mentre tutto l'intero carteggio del concorso viene acquisito agli atti del Settore.

ART. 16

RILASCIO DELLA LICENZA E DELL' AUTORIZZAZIONE

Per dare seguito al provvedimento di concessione di cui al precedente art. 15 l'ufficio competente chiede al vincitore di concorso assegnatario la presentazione della documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso.

L'ufficio chiederà, inoltre, a completamente del corredo documentale per il rilascio della licenza o della autorizzazione:

- 1) copia della patente di guida che dimostra il requisito di accesso al concorso (KB);
- 2) copia dei Codice Fiscale.
- 3) certificazione dimostrativa della disponibilità di mezzi finanziari adeguati al normale e regolare disimpegno del servizio;
- 4) dichiarazione di impegno ad non esercitare altra attività lavorativa che limiti o condizioni il regolare svolgimento del servizio.
- 5) Copia della polizza assicurativa di cui al precedente art.4.

La documentazione richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di ricezione pena esclusione dalla graduatoria.

Verificata, dalla documentazione di cui sopra, la esistenza dei requisiti prescritti dal presente regolamento, da parte dell'ufficio, l'organo competente, come individuato dalla vigente normativa, rilascia la licenza o l'autorizzazione amministrativa oggetto del concorso, che viene consegnata al titolare, unicamente alla dotazione integrativa prevista al precedente art.3. Il titolare della licenza o della autorizzazione amministrativa deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro mesi due dalla data di rilascio, dandone comunicazione all'ufficio, prorogabili eccezionalmente per comprovate ragioni, in ordine alla non disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile, per altri due mesi. Questo ultimo termine è perentorio. L'inosservanza determina decadenza automatica e solamente in questo caso avviene lo scorrimento della graduatoria.

ART.17

TRASFERIMENTO DELLA LICENZA E DELL' AUTORIZZAZIONE

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta dal loro titolare, a persona dallo stesso designata per atto tra vivi purché questa sia in possesso dei requisiti prescritti e quando il cedente venga a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) sia titolare della licenza o della autorizzazione già da almeno cinque anni;
- 2) abbia raggiunto il 600 anno di età;
- 3) sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Al titolare che ha trasferito la licenza o la autorizzazione non possono essere attribuite altre per concorso pubblico, ed allo stesso non possono essere trasferite da altri, se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

Il trasferimento della licenza e della autorizzazione è ammesso, anche in caso di morte del relativo titolare e si attua con vettura ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del dante causa, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

Il trasferimento può anche avvenire, dietro autorizzazioni dell'organo competente entro il termine massimo di due anni dal decesso del titolare, ad altre persone designate dagli eredi appartenuti al nucleo familiare del dante causa, sempreché in possesso dei succitati requisiti.

Qualora, col decesso del titolare della impresa individuale, detta impresa risulti trasferita a persona in minore età o priva della idoneità professionale prescritte è consentito agli eredi o al loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio della licenza o della autorizzazione mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento. Quest'ultima regola si applica anche nel caso di sopraggiunta incapacità fisica o giuridica del titolare.

Il trasferimento della licenza o della autorizzazioni amministrativa, come disciplinato dal presente articolo deve essere comunicato all'ufficio Comunale per l'accertamento della esistenza delle condizioni oggettive richieste dalla legge per il trasferimento e il possesso dei requisiti dei nuovi intestatari o esercenti. A questo fine, e secondo i casi, il titolare della licenza o della autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, per ottenere la voltura secondo le modalità previste dal presente regolamento, debbono fare domanda al Comune. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, la volontà del titolare trasferente o, in caso di morte del titolare, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia, e se necessario, il consenso degli eredi.

Il nuovo titolare della licenza o della autorizzazione, o il sostituto esercente di cui al quinto comma del presente articolo, subentrati per i casi come sopra disciplinati, devono obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione della eredità. Detto termine potrà essere eccezionalmente prorogato di altri due mesi.

ART. 18

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso al passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore dandone comunicazione all'ufficio;
- f) consegnare al Corpo Polizia Municipale del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo, al fini della applicazione delle norme di legge sugli oggetti smarriti o abbandonati;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio delle attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Resta a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle licenze e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART.19 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore non dovrà pagare l'importo corrispondente al percorso effettuato. Invece nei casi di forza maggiore il viaggiatore dovrà pagare l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART.20 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

ART. 21 IDONEITA' DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, la Commissione consultiva di cui all'art. 32 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a Noleggio con conducente, disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, o della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio Comunale, è tenuto a ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente Organo comunale, su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del successivo art.27.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione Comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso e rispondente alle caratteristiche stabilite dall'art. 12 della Legge.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART.22 TARIFFE

La tariffa del servizio di Noleggio con conducente è determinata dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento e adeguata in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea, effettuati

con Noleggio con conducente ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento; per ciascun utente si applicano di norma, le tariffe comunali in vigore.

La tariffa del servizio di autotrasporto a mezzo taxi è determinata dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'Organo al quale la legge assegna la competenza. Essa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Al termine del servizio l'utente pagherà il relativo corrispettivo calcolato dal tassametro omologato, installato a bordo, sulla base di detta tariffa.

ART.23

TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto di bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 24

FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo al titolari di licenza o di autorizzazione del servizio pubblico di trasporti non di linea di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica per ragioni contingibili ed urgenti, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L' eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

ART.25

VIGILANZA

Gli Agenti della Forza Pubblica e quelli della Polizia Municipale, oltre allo espletamento delle loro competenze in ordine alla vigilanza sulla osservanza del Codice della Strada e sulla osservanza delle materie rimesse alle loro competenze istituzionali hanno incarico della osservanza delle norme del presente Regolamento. A tal fine, copia dello stesso deve essere rimesso ad ogni Corpo o Comando.

ART. 26

D I F F I D A

Il Capo Settore diffida il titolare dell'autorizzazione o della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.

Al titolare che sia diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART.27

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese dal Capo Settore sentita la commissione di cui all'art.32 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- e) violazione di norme vigenti del codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) presentazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti ed omologati;

ART. 28

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Capo Settore sentita la Commissione di cui all'art. 32 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione o della licenza, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 27;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nella legge e nel presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente articolo 12, I comma, n. 3.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Capo Settore provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Capo Settore dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART.29 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, fare pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Capo Settore, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 30 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Capo Settore sentita la commissione di cui all'art.32 del presente Regolamento, dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa.
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.31 SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione d'esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione dell'autorizzazione;

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 03 marzo 1934, n.383 e dall'art.16 della L. 24 novembre 1981, n.689, così come modificato dal Decreto Legislativo del 24.06.98 n.213, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.50.000 ad un massimo di £.500.000 per la violazione del comma 3' dell'art.3, dell'art. 18 e del 3' comma dell'art.20;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £.500.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per la violazione del I' comma dell'art.3, del I' comma dell'art.20 e dell'art. 22.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Capo Settore, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 e dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, e ammesso titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti. Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero, perché non ammesso si applicheranno le procedure di cui alla legge n.689 e successive modificazione.

ART.32 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

A norma dell'art. 4, comma 4°, della Legge 21/96, come recepita dalla L.R. 29/96, il Comune istituisce la Commissione Comunale per l'esercizio del Servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio con conducente) le cui attribuzioni consultive di legge consistono in pareri afferenti allo esercizio del suddetto servizio, come disciplinato dal presente Regolamento, ed alla applicazione dello stesso, e sarà chiamata a pronunciarsi, per altro, ogni volta le leggi statali e regionali lo richiedono espressamente.

Detta Commissione è composta di sei membri. E' nominata dal Sindaco, con proprio provvedimento, ed è dallo Stesso presieduta o ad un suo delegato. Oltre al Sindaco fanno parte:

- 1) n.2 rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo i criteri di legge vigenti, designati dalle stesse entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta del Comune;
- 2) n.2 rappresentanti della Organizzazione nazionale dei consumatori, designati dalla stessa entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta del Comune;
- 3) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

Ove le organizzazioni di cui ai punti 1 e 2 non rispondano entro il termine previsto provvede direttamente il Sindaco.

La Commissione si esprime a maggioranza dei voti, con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno e convoca la Commissione:

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che l'ha nominata: Tuttavia la stessa protrae le proprie funzioni fino all'insediamento della Commissione di nuova nomina.

I componenti sono sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente Comune e dell'Organizzazione di categoria che li ha designati.

Segretario della Commissione è un dipendente in servizio presso il competente settore amministrativo con qualifica non inferiore alla stessa.

ART.33

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le posizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale. (regolamento comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 07.05.1987).

ART.34

ENTRATA IN VIGORE


Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

ALLEGATO "B"

SERVIZIO PUBBLICO

Allegato "A"

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Provincia Regionale di Trapani



NCC. _____

AUT.N. _____

